REGOLAMENTO PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE



RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D.M. 3 agosto 1979: si riferisce a una serie di atti normativi riguardanti vari argomenti come biblioteche, bilanci e altri specifici settori.
- DM 13 febbraio 1996: Corsi sperimentali ad orientamento musicale
- D.M. 6 agosto 1999, n. 201: Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media
- D.M. 31 gennaio 2011, n. 8: Pratica musicale nella Scuola Primaria
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 181, lettera g). La "Buona Scuola" ha delegato il Governo a emanare decreti legislativi per il riordino di materie scolastiche, e il comma 181, lettera g) della legge stessa riguarda la promozione della cultura umanistica e la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali.
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 60, che disciplina la promozione della cultura umanistica e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA DELEUCHI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181.
- Decreto Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176: disciplina in modo organico i percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. Questo decreto, entrato in vigore dall'anno scolastico 2023/2024, ha sostituito il precedente decreto ministeriale 201 del 1999 e ha come scopo principale quello di promuovere l'acquisizione del linguaggio musicale attraverso un approccio che integra aspetti tecnico-pratici, teorici, lessicali, storici e culturali.
- Il 5 settembre 2022, è stata pubblicata la nota prot. n. 22536 del Ministero dell'Istruzione (MIM), che accompagnava il Decreto Interministeriale (D.I.) 1° luglio 2022, n. 176, il quale disciplina i nuovi percorsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado. Questo decreto ha sostituito la precedente normativa (DM 201/1999) e ha definito le modalità di attivazione di tali percorsi, che sono entrati in vigore a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

Art. 1) Modalità d'iscrizione. L'iscrizione ai Percorsi ad Indirizzo Musicale si effettua al momento dell'iscrizione alla Scuola Secondaria di I livello, flaggando l'apposita casella. È necessario esprimere la scelta dello strumento, indicando l'ordine di gradimento. La scelta dello strumento non è vincolante all'assegnazione. L'assegnazione dello strumento dipende dalla disponibilità dei posti e dai risultati della prova orientativo- attitudinale svolta in presenza di apposita commissione, di cui all'art. 4.

Art. 2) Definizioni usate nel testo. Sottogruppo: insieme di alunni e alunne che, a livello di classi parallele, suona lo stesso strumento (ad esempio tutti gli alunni delle classi prime che suonano la tromba). Gruppo: insieme di alunni e alunne che, a livello di plesso, suona lo stesso strumento (ad esempio tutti gli alunni delle classi prime, seconde, terze che suonano il pianoforte). Il percorso a indirizzo musicale prevede per ciascun anno di corso quattro sottogruppi ciascuno corrispondente a una diversa specialità musicale (chitarra, percussioni, pianoforte, violino). I sottogruppi sono costituiti rispettando i parametri numerici fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo

2009, n. 81, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/7/2009 *Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012),* dopo la costituzione delle classi ai sensi dei medesimi parametri. I sottogruppi vengono inseriti in tutte le sezioni, avendo cura di non separare, per quanto possibile, gli alunni e le alunne che fanno parte dello stesso sottogruppo.

ART. 2) Posti disponibili per la frequenza ai percorsi A Indirizzo Musicale Distinti Per Specialità Strumentale e Anno Di Corso. Ulteriore vincolo alla formazione dei sottogruppi è dettato dalla capienza delle aule che dipende dalla normativa sulla sicurezza e dall'organico assegnato all'Istituto scolastico. Le classi seconde e terze a indirizzo musicale già funzionanti ai sensi del decreto ministeriale n. 201 del 1999 completano il percorso fino ad esaurimento. (art. 15 comma 3 Decreto Interministeriale 176/2022) Ordinamento dei corsi sperimentali.

Per ogni sottogruppo sono disponibili, al massimo, 8 posti.

Art. 3) Organizzazione oraria dei percorsi.

Le attività del percorso ad indirizzo musicale si svolgono in orario aggiuntivo pomeridiano per tre ore settimanali, non coincidenti con l'unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo. Nell'ambito della loro autonomia le istituzioni scolastiche possono modulare nel triennio l'orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media minima delle tre ore settimanali. Le lezioni individuali possono prevedere momenti di osservazione della lezione di un compagno, nel caso in cui ci sia un numero di alunni eccedente le effettive ore a disposizione per le lezioni individuali. Tutti gli orari saranno organizzati dal coordinatore dell'indirizzo Musicale delegato dal Dirigente Scolastico, sentite le esigenze dei genitori e dando comunque la priorità a situazioni di grave svantaggio (i casi verranno valutati singolarmente dalla DS). Gli orari settimanali potranno variare di settimana in settimana sulla base di una rotazione che garantisca l'equa distribuzione delle varie situazioni che si vengono a creare nell'organizzazione dell'orario (compresenza di due classi, necessità di orari particolari), ma tendenzialmente saranno organizzate su turni fissi pomeridiani. **Mensa da organizzare annualmente in base alla disponibilità dei docenti.**

Le attività, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono: 1) lezione strumentale: in modalità di insegnamento individuale e/o collettiva 2) teoria e lettura della musica 3) musica d'insieme.

Le ore di attività musicali potranno essere suddivise in due moduli orari: uno da 60 minuti dedicato alla lezione strumentale individuale e eventualmente all'osservazione delle lezioni dei compagni, una di 120 minuti alla lezione di teoria/lettura e alla musica di insieme oltre che alle attività di cui all'art. 11. Concorrono al raggiungimento del monte ore annuo anche prove e concerti effettuati in occasione di eventi, gemellaggi, concerti, manifestazioni sul territorio. In occasione di preparazione di particolari attività le lezioni di musica d'insieme potranno trovare collocazione in giorni diversi da quelli individuati. Vengono organizzati all'inizio dell'anno ed approvati dal collegio dei docenti comprendendo un numero contenuto di ore che non ecceda l'orario **stabilito.** Nonostante sia difficile prevedere tutti gli inviti, gli eventi verranno inseriti in un progetto da calendarizzare.

La partecipazione ai concerti e alle relative prove è quindi obbligatoria e eventuali assenze concorrono al calcolo del monte orario annuale obbligatorio e vanno giustificate. Le lezioni di teoria e musica d'insieme possono essere organizzate dai docenti anche su base plurisettimanale, mantenendo la media settimanale di 120 minuti (es. all'inizio dell'anno e del quadrimestre potranno essere effettuate lezioni da due ore di sola teoria, e nei momenti in cui è più necessario due ore di seguito di sola musica d'insieme). Gli alunni che hanno lezione alla settima ora, in caso debbano uscire e assentarsi all'ora di lezione di strumento, dovranno portare il foglio di uscita anticipata.

Art. 4) Modalità di costituzione della commissione esaminatrice.

La commissione di valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è composta dai docenti di strumento, da un docente di musica, da almeno un docente con adeguate competenze in tema di inclusione e disturbi specifici dell'apprendimento. Il Presidente verifica che ogni momento della prova venga svolto correttamente e secondo la normativa. Il profilo d'entrata, acquisito attraverso la prova orientativo- attitudinale, prevede la presenza di forti fattori motivazionali, limitatamente all'età, nonché di competenze musicali di base descrivibili come un bagaglio ricco di memorie uditive (timbriche, ritmiche, melodiche e armoniche) acquisito a partire dall'infanzia e verificabile attraverso prove di produzione e riproduzione vocali e motorie, prima ancora che strumentali. Per accedere ai percorsi musicali, quindi, non è necessario possedere una preparazione specifica acquisita su uno strumento musicale. Le prove

attitudinali vengono calendarizzate entro la scadenza delle iscrizioni. Potranno essere previste ulteriori sessioni di prove per eventuali prove suppletive in caso di assenza giustificata del candidato o trasferimenti e/o richieste di passaggio al musicale in corso d'anno. Le fasi delle prove sono due:
Fase 1: Istruttoria delle prove ● pubblicazione del calendario delle prove e dei criteri di valutazione; ● predisposizione delle prove da parte della commissione;
Fase 2: Svolgimento delle prove ● I candidati sono valutati singolarmente (a ciascun candidato vengono proposte prove equivalenti) ● la valutazione viene svolta in modo collegiale dalla commissione Gli esiti delle prove orientativo-attitudinali sono pubblicati entro il termine delle iscrizioni sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola. La prova orientativo - attitudinale è regolamentata dal D.M. 176 del 2022 Decreto interministeriale recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. Il decreto disciplina i percorsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di I grado in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e si articola nelle seguenti aree:

Art. 5) Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale per le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell'apprendimento. Per le alunne e gli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali la commissione terrà debitamente conto di quanto previsto nel PEI / PDP redatto dal gruppo docenti. Le prove descritte al punto successivo, quindi, potranno essere adattate.

Art. 6) Modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale e i criteri di valutazione degli esiti ai fini dell'assegnazione delle alunne e degli alunni alle diverse specialità strumentali:

1. Riproduzione ritmica: · percezione ritmica - capacità di riprodurre per imitazione alcune sequenze ritmiche · coordinazione - capacità di riprodurre sulla base di una traccia data alcune sequenze ritmiche usando il battito coordinato delle mani e/o dei piedi.
2. Intonazione: · capacità di riprodurre con la voce alcune brevi melodie proposte al pianoforte. O in alternativa Altezza - durata - intensità – discriminazione armonica ·
3. Coordinazione motoria: il candidato osserva e riproduce una sequenza motoria proposta dalla commissione. Il punteggio delle prove sostenute dai candidati è espresso in decimi. La prova orientativo - attitudinale sarà equivalente per ciascun candidato ed avrà una durata indicativa di circa 10 minuti. In caso di pari merito

la Commissione delibererà, a maggioranza, le precedenze. Il verbale di valutazione e la graduatoria finale vengono conservate agli atti. La Commissione esaminatrice assegna lo strumento solo ai candidati idonei ammessi alla classe prima, sulla base della graduatoria risultante dalle prove orientativo - attitudinali, in base alla possibilità di accoglimento delle domande. A tal fine adotta e contempera i seguenti criteri:

Art. 7) Criteri per l'individuazione degli alunni assegnati ai docenti di strumento musicale, tenuto conto dell'organico assegnato e del modello organizzativo adottato · considerazione delle attitudini naturali del candidato secondo quanto rilevato nel corso della prova orientativo-attitudinale; · necessità di costituire gruppi di allievi che possano assicurare lo svolgimento ottimale dell'attività didattica, inclusa la musica d'insieme intesa come attività altamente formativa e caratterizzante; · considerazione delle preferenze espresse dai candidati nella domanda d'iscrizione. La rinuncia del candidato ad utilizzare tutte o alcune delle preferenze esprimibili si intende come gradimento indifferenziato degli strumenti non indicati. Se l'alunno/a rifiuta l'iscrizione allo strumento scelto dalla Commissione viene depennato dalla graduatoria e nel caso in cui, in seguito, si dovesse liberare un posto si procede a scorrere la graduatoria partendo dal primo degli esclusi. La rinuncia deve pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. L'assegnazione dello strumento all'alunno/a che subentra viene disposta nel rispetto dei criteri sopra esposti. La lista di attesa sarà utilizzata nei casi di rinuncia, trasferimenti o impedimenti vari dopo la pubblicazione degli esiti. In caso di ulteriore disponibilità di posti la commissione può essere convocata in una o più sedute suppletive per l'ammissione di nuovi candidati. L'eventuale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla disponibilità dei posti in un preciso sottogruppo. È ammissibile la possibilità di scambio dello strumento entro i 15 giorni dall'inizio delle lezioni (accoglienza)**,** solo nel caso in cui la commissione ne decreti la necessità e/o l'opportunità. Se nell'arco del triennio un alunno avesse necessità di cambiare classe per motivazioni che esulano dall'insegnamento dello strumento, potrà cambiare classe continuando a frequentare i corsi. Fermo restando l'obbligo di completare il triennio.

Art. 8) Modalità di valutazione degli apprendimenti nel caso in cui le attività di cui all'articolo 4, comma 2, siano svolte da più docenti. Qualora le attività di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale siano svolte da più docenti viene espressa un'unica valutazione. La valutazione sarà data basandosi

sulla media delle tre aree didattiche della disciplina: teoria, pratica individuale, pratica della musica d'insieme.

Art. 9) Criteri per l'organizzazione dell'orario di insegnamento dei docenti di strumento musicale funzionale alla partecipazione alle attività collegiali.

Per favorire la partecipazione alle attività collegiali (consigli di classe, collegi docenti, scrutini...) si provvederà a calendarizzare gli impegni il più possibile fuori dall'orario di servizio. In caso di impossibilità i Docenti di strumento saranno esonerati dalle attività collegiali.

Art. 10) Eventuali forme di collaborazione, in coerenza con il Piano delle Arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 60/2017, con i Poli ad orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del medesimo decreto, e con enti e soggetti che operano in ambito musicale in coerenza con il Piano delle Arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 60/2017 e con i Poli ad orientamento artistico e performativo, disciplinati dal decreto ministeriale 16/2022, si potranno stipulare accordi con i Poli dell'ambito territoriale di riferimento per realizzare progettualità comuni, al fine di ottimizzare risorse professionali e strumentali. La frequenza del Percorso ad Indirizzo Musicale può comportare nel corso dell'anno la partecipazione a saggi, concerti, concorsi regionali e/o nazionali e a vari altri eventi musicali, in presenza o online, precedentemente presentato alla ds e con approvazione collegiale.

Art. 11) Eventuali modalità di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 l'insegnante di strumento può svolgere attività di musica o di avvio alla pratica strumentale nella scuola primaria dello stesso istituto (D.M. 28/12/05, D.M. 47/06, D.M. 201/99), sulla base di un progetto approvato nelle sedi competenti, in occasione delle attività di continuità tra i due ordini di scuola. **Utilizzo delle ore eccedenti per attività di continuità sempre tramite progetto**.

In questo caso, previo accordo con il corpo docenti della scuola primaria, le attività musicali potranno svolgersi con l'utilizzo di strumentazione adeguata all'uopo, ovvero con la pratica di uno degli strumenti insegnati nella Scuola Secondaria di I grado.

Art. 12) Doveri degli alunni e delle alunne ● Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d'Istituto. Viene inoltre richiesto loro di: Partecipare con regolarità alle lezioni secondo il calendario e gli orari loro assegnati ad inizio anno o comunicati in itinere; ● Acquistare lo strumento

musicale secondo quanto suggerito dal docente e portarlo a scuola per la lezione, sia quella individuale che quella di musica d'insieme**; comodato d'uso: l'istituto mette a disposizione su richiesta, alcuni strumenti. I casi saranno esaminati dal gruppo docente di riferimento ed autorizzati dalla DS.● Avere cura dell'equipaggiamento musicale (strumento, spartiti e materiale** funzionale), sia proprio che (eventualmente) fornito dai docenti e dalla scuola; ● Partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola o a cui la scuola partecipa (l'esibizione musicale è a tutti gli effetti un momento didattico, poiché aiuta ad auto valutarsi, ad acquisire fiducia in se stessi, ad essere protagonisti del proprio successo formativo); ● Svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti. Le assenze dalle lezioni pomeridiane dovranno essere giustificate, il giorno dopo, all'insegnante della prima ora del mattino. Le richieste di uscite anticipate o di ingresso in ritardo dovranno essere effettuate secondo le modalità stabilite dal Regolamento d'Istituto. La famiglia sarà avvisata per iscritto in caso di eccessivo numero di assenze, fermo restando che le ore di assenza concorrono alla determinazione del monte ore di assenza complessivo ai fini della validità dell'anno scolastico. Un numero eccessivo di assenze può determinare la non ammissione all'anno successivo ovvero la non ammissione agli esami di Stato. ● Come previsto dal regolamento d'istituto la valutazione del comportamento sarà effettuata anche sulla base del possesso dello strumento e del materiale scolastico durante le ore pomeridiane, della frequenza, dell'impegno, della partecipazione alle lezioni collettive, della responsabilità nella gestione dei materiali e delle proprie parti orchestrali. La Musica d'insieme è materia fondamentale per l'acquisizione delle competenze sociali, della responsabilità del singolo sui risultati di gruppo e sull'inclusione.

Art. 13) Ritiro dai corsi ad indirizzo musicale, cambio di strumento

Il Percorso ad Indirizzo Musicale ha la medesima durata del triennio di Scuola Secondaria di primo grado, diventando, una volta scelto, a tutti gli effetti materia curriculare, per cui è obbligatoria la sua frequenza complessiva per l'intero triennio. Sono previsti casi di ritiro solo per motivi di carattere medico - sanitario, previa presentazione di apposito certificato medico che attesti l'effettiva impossibilità a proseguire gli studi musicali, o altri casi gravi valutabili come tali solo dal Dirigente Scolastico che successivamente informerà il collegio dei docenti. Tutti gli accertamenti verranno effettuati dal Dirigente e da un suo delegato. Non è possibile cambiare strumento nel corso del triennio, se non per cause di carattere medico imprescindibile. Si propone la possibilità di iscrizione

degli alunni in classi successive alla classe prima in caso di trasferimenti o di comprovate competenze in ambito musicale, previa esaminazione.

Art. 14) Libri di testo Data la natura dell'insegnamento pressoché individuale, i docenti non adottano libri di testo per le diverse specialità strumentali, ma si riservano di chiedere l'acquisto di metodi e spartiti in base al livello di ogni alunno/a. In altri casi, forniranno direttamente copie fotostatiche dei brani, o copie digitali dei materiali oggetto di studio. Eventuali libri di testo da adottarsi saranno considerati come Consigliati.

Art. 15) Coordinamento.

Il corretto funzionamento dei percorsi ad Indirizzo Musicale è affidato a un coordinatore nominato dal Dirigente Scolastico in virtù della legge sull'autonomia n° 107 del 2015, che prevede che il Dirigente possa destinare fino al 10% del proprio organico dell'autonomia a docenti di supporto alle attività organizzative e didattiche della scuola, ai sensi del comma 83 della legge.

REFERENTE 1. Collaborare con il D.S. in ordine agli adempimenti organizzativi e formali dell'indirizzo musicale; 2. Vigilare costantemente sulle assenze degli alunni e segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni da attenzionare sentiti i coordinatori delle classi; 3. Gestire l'organizzazione oraria delle lezioni; 4. Intrattenere contatti con le famiglie degli alunni frequentanti il corso ad indirizzo musicale durante i colloqui generali o mensili in collaborazione con i coordinatori delle classi; 5. Fare da tramite nella proposta dei progetti valutati e presentati dai docenti di strumento per la diffusione della cultura musicale nel territorio attraverso appuntamenti artistici eventualmente anche in rete con altre scuole; 6. Fare da tramite con la Dirigente per la partecipazione a concorsi e rassegne musicali promosse nel territorio o in ambito regionale e nazionale e curare la relativa organizzazione; i; 7. Mantenere un clima lavorativo sereno e proficuo.

DOCENTI DI STRUMENTO 1. Ai quattro docenti dell'indirizzo musicale, o ad uno che si propone, si affida la gestione e valutazione dei progetti con predisposizione di un apposito registro degli incontri ed organizzazione degli eventi.

2. Qualora non si siano individuati alunni da potenziare, le ore possono essere utilizzate per la progettualità; 3. il gruppo in qualità di componenti della Commissione Prove Orientativo Attitudinali di strumento musicale, si occuperà delle eventuali richieste che giungeranno entro la seconda settimana di ottobre e delle conseguenti prove orientative; 4. Sarà compito dei docenti del gruppo

musicale visionare l’utilizzo e il buon funzionamento delle apparecchiature elettroacustiche.

APPROVATO CON DELIBERA N° 2 DELL’8 OTTOBRE 2025.